

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **54/1965** (ECLI:IT:COST:1965:54)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Camera di Consiglio del **25/05/1965**; Decisione del **16/06/1965**

Deposito del **26/06/1965**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2388 2389**

Atti decisi:

N. 54

ORDINANZA 16 GIUGNO 1965

Deposito in cancelleria: 26 giugno 1965.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 163 del 3 luglio 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, promossi con ordinanze del 13 giugno 1964 del Pretore di Ottaviano, nei procedimenti penali a carico rispettivamente di Stanziano Silvio e di Di Palma Giuseppe, iscritte ai nn. 140 e 141 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26 settembre 1964, n. 238.

Udita nella camera di consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto che con le due menzionate ordinanze è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, sotto il profilo del contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per avere reso obbligatoria erga omnes la clausola 7 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro per gli addetti alle industrie edili e affini della provincia di Napoli del 2 ottobre 1959, che istituisce una Cassa edile per gestire i contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali;

che a tenore del secondo comma dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956 il giudizio si è svolto in camera di consiglio;

Considerato che l'identità dell'oggetto dei giudizi promossi con le due ordinanze rende opportuna la loro riunione;

che le due ordinanze, sia nella motivazione che nel dispositivo, pur riferendosi al D.P.R. che ha reso obbligatorie le clausole dell'accordo provinciale per la provincia di Napoli del 2 ottobre 1959 lo hanno erroneamente indicato non già con la data della sua emissione, e il corrispondente numero di pubblicazione (9 maggio 1961, n. 865) bensì con gli estremi propri di altro decreto (11 dicembre 1961, n. 1642) che approva gli accordi collettivi per le provincie di Palermo, Siracusa, Catania, Trapani;

che tuttavia è da ritenere che l'errore incorso non sia tale da indurre nullità del rapporto processuale avanti alla Corte poiché in tutti gli altri atti della causa il decreto in contestazione risulta esattamente indicato e le stesse ordinanze, pel riferimento che fanno all'accordo economico per la provincia di Napoli del 2 ottobre 1959, consentono la chiara identificazione dell'oggetto del giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza 12 novembre 1964, n. 79, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. ora denunciato;

che per effetto di tale sentenza la disposizione stessa ha cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione e non può ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

previa riunione dei due giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, in conseguenza della già avvenuta cessazione della sua efficacia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.